

SUNTO DEL RICORSO R.G. 1419/2019
PROPOSTO INNANZI AL TAR SICILIA – SEDE DI PALERMO, SEZ. I

In ottemperanza alla richiesta di integrazione del contraddittorio disposta dal TAR Sicilia–Palermo, Sez. I, con l’Ordinanza n. 1466/2021 del 06/05/2021, si provvede alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea del sunto del ricorso introduttivo depositato nel fascicolo telematico del TAR Sicilia-Palermo - R.G. 1419/2019.

Con Bando pubblico del 14 dicembre 2016 l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in applicazione delle disposizioni attuative, ha avviato la procedura per la proposizione delle domande di erogazione del contributo, chiarendo, all’art. 2, che le erogazioni sono finalizzate a consentire *“l’introduzione di nuove tecnologie ed innovazioni; favorire la concentrazione dell’offerta e sviluppare le produzioni agroalimentari di II, IV, e V gamma; incentivare interventi di integrazione, sia orizzontale che verticale, finalizzati ad aumentare il valore aggiunto delle produzioni ed il reddito dei produttori.”*

Pertanto, con domanda n. 54250370654 del 08.08.2017 la Dott.ssa Mangiaracina, odierna ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della Tenute Mangiaracina Società Semplice Agricola, ha partecipato alla predetta procedura con un progetto di investimenti sulla propria impresa.

Con la summenzionata domanda l’odierna ricorrente ha chiesto l’erogazione dei contributi di cui al bando, per un importo di progetto pari ad euro 1.475.407,11 (iva inclusa) ed un importo finanziato pari ad euro 801.292,32, ossia pari al 70 % dell’importo di progetto, ed attribuendosi in sede di autovalutazione il punteggio complessivo di 82 punti.

Successivamente con D.D.S. n. 3507/2017, pubblicato in data 16 novembre 2017, l’Assessorato Regionale ha inserito l’istanza proposta da parte ricorrente tra quelle non ricevibili, elencate nell’allegato B al provvedimento di approvazione delle graduatorie, in ragione di una serie di asserite irregolarità.

In seguito con D.D.G. n. 1501 del 25 giugno 2018, pubblicato in data 26 giugno 2018 sul sito web istituzionale, l’Assessorato (odierno resistente) ha approvato la graduatoria definitiva, inserendo erroneamente l’istanza proposta dalla Tenute Mangiaracina S.S.A. tra quelle *“non ammissibili per progetto non cantierabile”*.

A dire dell’Amministrazione resistente, *“La Ditta ha presentato entro la data dei 90 gg. parte della documentazione utile per la cantierabilità. I contratti di affitto non coprono la durata minima di 10 anni dalla data di presentazione dell’istanza. Inoltre prevedono la possibile rescissione dal contratto con preavviso di sei mesi.”*

Infine, con DDG 676 del 18/04/2019 l’Assessorato resistente ha approvato l’elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammissibili ed il relativo punteggio, escludendo definitivamente l’odierna ricorrente dal Bando in esame.

Diversamente da quanto asserito dall’Amministrazione resistente i provvedimenti impugnati con il presente ricorso risultano illegittimi sotto molteplici profili.

1. Innanzitutto occorre ricordare che la durata dei contratti agrari è determinata per legge, essendo del tutto ininfluyente quella indicata all’interno del contratto. Pertanto, anche se i contratti di affitto originariamente stipulati da parte ricorrente prevedevano una durata di nove anni, tale clausola è comunque sostituita di diritto, ed il contratto deve intendersi stipulato per un periodo di 15 anni, ampiamente al di sopra rispetto al minimo previsto dal Bando, che è di 10 anni. Quanto alla presunta *“possibile rescissione”* di cui parla il provvedimento, essa non può costituire ostacolo alla ammissione al contributo in quanto tale facoltà, che più correttamente deve essere definita come recesso, è consentita all’affittuario, ossia alla sig.ra Mangiaracina, e non già ai concedenti, ossia ai proprietari

dei terreni, con la conseguenza che tale clausola è del tutto irrilevante in relazione ai fini perseguiti dall'Amministrazione.

2. Inoltre, ed in ogni caso, deve evidenziarsi che le parti hanno integrato il contratto di affitto con una pattuizione integrativa che ha determinato, comunque, la sostituzione della clausola contrattuale che disciplina il termine. E, per l'effetto, la durata di tali contratti di affitto deve intendersi comunque pattuita in quindici anni, e non in nove, come originariamente previsto.

3. Deve poi osservarsi che il provvedimento di esclusione più volte ricordato appare lacunoso e scarsamente comprensibile nella parte in cui sembrerebbe asserire che l'odierna ricorrente ha presentato "*una parte*" della documentazione necessaria per la cantierabilità del progetto, senza tuttavia spiegare quali documenti sarebbero mancanti.

4. Da ultimo, il provvedimento sopra citato è comunque indiscutibilmente lesivo in relazione alla determinazione del quantum del contributo richiesto, individuato nel 50% dell'intero importo di progetto anziché nel 70%, come era stato indicato nel progetto originario (plausibilmente trattasi di un mero errore di fatto/materiale, ma che tuttavia pare necessario dedurre ed allegare in sede di atto introduttivo per migliore conoscenza ed intelligenza).

Donde la proposizione del ricorso *de quo* volto ad accertare la sussistenza della pretesa della ditta odierna ricorrente alla percezione del contributo previsto dal bando in esame, nonché idoneo a provare il pregiudizio economico frattanto gravemente patito dalla ditta Mangiaracina.

Di seguito si trascrivono integralmente le conclusioni riportate nell'atto introduttivo del giudizio *de quo*:

Voglia Codesto Ecc.mo TAR Sicilia – Sede di Palermo

- Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, ritenere e dichiarare illegittimi, nulli e/o annullare o disapplicare i provvedimenti amministrativi sulla scorta dei quali l'Amministrazione ha dichiarato non ammissibile l'istanza presentata dalla Dott.ssa Mangiaracina, ed ha approvato l'elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammissibili, ivi inclusi il DDG n. 1501/2018 ed il D.D.G. n. 676 del 18/04/2019 dell'Assessorato all'Agricoltura per la Regione siciliana;
- Ritenere e dichiarare la sussistenza di un diritto, in capo all'odierna ricorrente, ad ottenere l'ammissione della propria istanza alla procedura di attribuzione del punteggio, utile ai fini dell'inserimento delle istanze da finanziare nell'ambito della procedura di cui alla sottomisura 4.1;
- Per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti a dichiarare ricevibile ed ammissibile l'istanza inoltrata dall'odierna ricorrente nell'ambito della procedura relativa alla sottomisura 4.1;
- Con vittoria di spese e salvezza di ogni altro diritto.

ATTENZIONE: Si precisa che lo svolgimento del presente giudizio potrà essere monitorato consultando il sito internet www.giustizia-amministrativa.it alla Sezione "Tribunali Amministrativi Regionali" – Sottosezione "TAR Sicilia-Palermo" voce Ricorsi inserendo "Numero 1419 ed anno 2019".

Palermo, 11/05/2021

Avv. Massimiliano Valenza